



**CITTA' DI CANELLI**  
Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE

**DI GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO 120/2026**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE, DA AFFIDARE IN CONCESSIONE PER IL PERIODO 2026 - 2032, AI SENSI DELL'ART. 41, COMMI 12, 13 E 14, DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I., NONCHÉ DELL'ART. 4 BIS DELL'ALLEGATO I.7 AL MEDESIMO DECRETO.**

L'anno **duemilaventisei** addì **due** del mese di **luglio** alle ore **15:30** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| Cognome e Nome              | Presente  |                          | Presente  |
|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------|
| <b>GIOVINE ROBERTA ROSA</b> | <b>Sì</b> | <b>QUAGLIA MARINELLA</b> | <b>Sì</b> |
| <b>STROPPIANA MAURO</b>     | <b>Sì</b> | <b>RICCABONE CLAUDIO</b> | <b>No</b> |
| <b>BOTTERO PAOLA</b>        | <b>Sì</b> | <b>TOSTI ANNAMARIA</b>   | <b>Sì</b> |
|                             |           | <b>Presenti:</b>         | <b>5</b>  |
|                             |           | <b>Assenti:</b>          | <b>1</b>  |

Assiste il Segretario Generale DOTT. GIULIO CATTI con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione.

La Dott.ssa GIOVINE ROBERTA ROSA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza della seduta e constatato il numero legale degli intervenuti, la dichiara aperta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2025 del 28 gennaio 2025, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione di un nuovo edificio destinato ad ospitare un asilo nido in prossimità dell'area "C.A. Dalla Chiesa";
- in particolare, il progetto così approvato è funzionale alla realizzazione di un servizio pubblico per la prima infanzia denominato "nido d'infanzia comunale" ai sensi della normativa Regionale di riferimento data dalla L.R. n. 30/2023 e dalle Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976), ossia di una struttura rivolta alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini di età compresa fra i tre mesi ed i tre anni, per un massimo di trentasei bambini;
- gli interventi per la realizzazione del sopra citato "nido d'infanzia comunale" sono stati finanziati con Decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione e del merito (Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) n. 23 in data 13/06/2024 in cui è stato approvato l'elenco, in ordine alfabetico per regione, degli enti locali e degli interventi ammessi a finanziamento a seguito della procedura di adesione e, tra essi, anche quello proposto dal Comune di Canelli;

Richiamati:

- la Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3. "Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti e gestiti con il concorso dello Stato di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e con quello della Regione";
- le Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976);
- il D.Lgs. del 13 aprile 2017 n. 65 avente ad oggetto "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334, adotta le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zero-sei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65";
- la Legge regionale del 03 novembre 2023 n. 30 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" ed in particolare l'art. 34 "disposizioni transitorie" che stabilisce che fino all'emanazione dei provvedimenti attuativi previsti nell'art. 2 comma 6 LR 30 i servizi educativi per l'infanzia continuano a essere disciplinati dalla normativa previgente;

Visti:

- gli articoli 14 (ex art. 16 del trattato CE) e 106 (ex art. 86 del trattato CE) del Testo Unico sul funzionamento dell'Unione Europea, così come modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130;
- l'art. 8 della Legge 5 agosto 2022, n. 118, recante delega al Governo in materia di servizi pubblici locali;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", adottato dal Governo in attuazione della legge di delega 5 agosto 2022, n. 118;
- gli artt. 174 ss. del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- l'art. 42, c. 2, lett. e) del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L. – e s.m.i.;
- il Decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 639 del 31 agosto 2023 recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201 del 2022";

Considerato che:

- l'articolo 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 201/2022 definisce "servizi di interesse economico generale di livello locale" o "servizi pubblici locali di rilevanza economica" come quei "servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro un corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono

- previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;*
- *l'articolo 3 del menzionato D.Lgs. n. 201/2022 prevede poi che: “1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni. 3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”;*
  - *l'articolo 10, commi 3-5, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022 prevede a sua volta che: “3. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. 4. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali. 5. La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”;*
  - *l'articolo 14, commi 1-3, dello stesso D.Lgs. n. 201/2022 prevede ancora che: “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 [...]; 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.”;*

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2026 dell'11 marzo 2026 avente ad oggetto “ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.LGS. N. 201 DEL 23 DICEMBRE 2022, SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15 DEL MEDESIMO DECRETO E VALUTAZIONE PRELIMINARE DI CONVENIENZA E FATTIBILITÀ DEL RICORSO A FORME DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 175, C. 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, NONCHÉ

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO” è stato deciso, all’esito di apposita istruttoria condotta secondo quanto previsto dalle sopra richiamate norme del D.Lgs. n. 201/2022, di istituire il nuovo servizio di interesse economico generale di nido d’infanzia comunale, ai sensi dell’art. 10, commi 3-5, del D.Lgs. n. 201/2022, per accogliere n. 36 bambini in età compresa dai tre mesi ai tre anni da svolgersi presso i locali del nuovo edificio destinato ad ospitare un asilo nido d’infanzia in prossimità dell’area “C.A. Dalla Chiesa”;

- con lo stesso atto deliberativo è stata inoltre, fra l’altro, approvata, in attuazione dell’art. 10, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 201/2022, e a corredo e integrazione della motivazione della decisione di istituzione del servizio di nido d’infanzia comunale sopra espressa, la “Relazione illustrativa della scelta della modalità di gestione del servizio” allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa assolve contestualmente alle funzioni di cui all’articolo 14, comma 3, dello stesso D. Lgs. n. 201/2022 e all’articolo 175, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- con il medesimo atto, inoltre, è stata approvata, quale forma di gestione del servizio così istituito, l’esternalizzazione a soggetto privato da individuare con procedura ad evidenza pubblica, di cui all’art. 14, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 201/2022, ed è stata individuata, quale modulo ottimale per la gestione del servizio, la concessione di servizi, in accordo con l’indicazione di priorità di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 201/2022 e secondo quanto previsto dagli articoli 174 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023;
- ancora, con tale atto è stato formulato uno specifico atto di indirizzo affinché i responsabili di servizio competenti provvedessero ad inserire nei documenti di programmazione l’istituzione del servizio in oggetto, con particolare riferimento al programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all’art. 175, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, e ne individuassero il rapporto di copertura costi su ricavi nell’ambito dei servizi a domanda individuale;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 26 marzo 2026, immediatamente esecutiva, in esecuzione del sopra menzionato atto di indirizzo, è stato modificato il documento unico di programmazione 2026-2028 per inserirvi il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato di cui all’art. 175, c. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare inserendovi l’affidamento in concessione del servizio di nido d’infanzia comunale nel corrente anno 2026, secondo lo schema di aggiornamento DUP 2026-2028 allegato al medesimo atto deliberativo sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- occorre pertanto addivenire all’affidamento in concessione del servizio in premessa, in applicazione dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione e parità di trattamento tra gli operatori economici interessati;
- occorre quindi con il presente atto:
  1. approvare il progetto del servizio, ex art. 41, cc. 12-14 del D.Lgs. n. 36/2023, e s.m.i., nonché dell’art. 4 bis dell’allegato I.7 al medesimo decreto;
  2. impartire gli opportuni atti di indirizzo agli uffici comunali per l’affidamento del servizio in concessione;

Rilevato che l’art. 4 bis dell’allegato I.7 al D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. prevede che la progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello, è predisposta dagli enti concedenti mediante propri dipendenti e deve contenere almeno:

- una relazione generale illustrativa;
- il capitolato tecnico;
- un documento di stima economica secondo le previsioni di cui all’articolo 41, commi 13 e 14, del codice;

Valutato che:

- la progettazione, l’affidamento in concessione e la successiva esecuzione del servizio, di valore superiore a 140.000 euro, ma inferiore alla soglia di rilevanza europea ex art. 14, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., implicano la necessità di qualificazione dell’ente concedente di livello “SF2”, garantendo la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- il Comune di Canelli risulta qualificato come Stazione Appaltante di primo livello (SF3) per la progettazione e l'affidamento in concessione e di secondo livello (SF2) per l'esecuzione del servizio;
- per quanto sopra ci si è avvalsi in fase di progettazione e ci si avvarrà in fase di affidamento in concessione dell'Unione dei Comuni Terre della pianura con sede in Savigliano (CN) quale Centrale Unica di Committenza, in virtù di quanto previsto dalla convenzione approvata con Deliberazione di Giunta n. 83 del 14 maggio 2026, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente stipulata digitalmente in data 24 giugno 2026;
- per l'esecuzione del servizio sia necessario nominare il Responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona quale Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione della Concessione;

Preso atto che:

- il competente Settore 3 Servizi alla Persona di questo Comune, ha provveduto, con il supporto dell'Unione dei Comuni Terre della pianura a redigere, il progetto del servizio in argomento per il periodo 2026/2032, costituito dai documenti di seguito indicati, corrispondenti a quelli indicati dalla norma sopra richiamata:
  1. Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
  2. Capitolato speciale;
  3. Piano economico finanziario;
- il valore stimato della concessione (periodo 2026/2032) è stato stimato, per la durata di sei anni e ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n. 36/2023, in euro 1.692.125,22 inclusi i costi della manodopera, mentre gli oneri per la sicurezza sono stati stimati in misura pari a zero;

Dato atto che il progetto di servizio ha un valore complessivo pari a € 1.804,926,68 come di seguito specificato:

| <b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valore presunto derivante dall'applicazione della tariffa                     | 1.594.285,70        |
| Valore presunto eventuali attività supplementari                              | 26.839,83           |
| Contributo comunale per ristoro costi utenze e canone utilizzo immobile       | 70.999,69           |
| Oneri della sicurezza                                                         | 0,00                |
| Iva                                                                           | 91.220,21           |
| Contributo ANAC e spese varie/imprevisti                                      | 2.660,00            |
| Corrispettivo CUC (comma 8 dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023 e spese fisse)         | 6.230,31            |
| Incentivi tecnici personale interno (commi 2 e 8 dell'art. 45 D.Lgs. 36/2023) | 12.690,94           |
| <b>Valore complessivo quadro economico</b>                                    | <b>1.804.926,68</b> |

Ritenuto che il progetto sia meritevole di approvazione, in quanto rispondente alla volontà e agli intendimenti realizzativi espressi dall'Amministrazione;

Richiamati:

- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 3 “Servizi alla Persona” in ordine alla regolarità tecnica amministrativa ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

Previo il parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore 2 “Finanze” ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00 e del vigente Regolamento comunale sui controlli interni;

A seguito di specifica discussione in cui si conviene di precisare, all’interno del capitolato di gara e in particolare all’articolo 20 del medesimo, che l’impegno del Comune a compensare il concessionario dei costi delle utenze dovrà essere contenuto entro un limite massimo, e cioè entro l’importo massimo di euro 8.200 annui oltre IVA, così da arrivare alla copertura totale delle spese previste nel Piano economico finanziario per tale causale ma scoraggiando al contempo eventuali comportamenti non conformi all’esigenza di contenimento dei consumi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

### **DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa, da ritenersi integralmente riportate:

1. di approvare il progetto del servizio di gestione in concessione del servizio di nido d’infanzia comunale per il periodo 2027/2032, costituito dai documenti di seguito indicati, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale:
  - Relazione tecnico-illustrativa del progetto;
  - Capitolato speciale;
  - Piano economico finanziario;

che comporta una spesa complessiva pari ad € 1.804.926,68 come di seguito specificato:

| <b>QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO</b>                                           |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Valore presunto derivante dall’applicazione della tariffa                     | 1.594.285,70        |
| Valore presunto eventuali attività supplementari                              | 26.839,83           |
| Contributo comunale per ristoro costi utenze e canone utilizzo immobile       | 70.999,69           |
| Oneri della sicurezza                                                         | 0,00                |
| Iva                                                                           | 91.220,21           |
| Contributo ANAC e spese varie/imprevisti                                      | 2.660,00            |
| Corrispettivo CUC (comma 8 dell’art. 45 D.Lgs. 36/2023 e spese fisse)         | 6.230,31            |
| Incentivi tecnici personale interno (commi 2 e 8 dell’art. 45 D.Lgs. 36/2023) | 12.690,94           |
| <b>Valore complessivo quadro economico</b>                                    | <b>1.804.926,68</b> |

2. di nominare il Responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona quale Responsabile del Progetto e Direttore dell’Esecuzione della Concessione;
3. di dare atto che il Responsabile del Settore 3 “Servizi alla persona”, è autorizzato fin da ora ad apportare alla bozza del progetto del servizio di gestione in concessione del servizio di nido d’infanzia comunale le opportune modifiche non sostanziali atte a rendere il capitolato speciale definitivo il più adeguato possibile alle esigenze del servizio di cui trattasi;

4. di dare mandato al Responsabile del Settore 3 Servizi alla Persona di curare tutti gli ulteriori atti esecutivi della presente deliberazione, esprimendo apposito atto di indirizzo affinché adottati, in ogni caso, tutti gli atti opportuni per consentire l'avvio della procedura di scelta del gestore della struttura e del servizio e il relativo affidamento, da effettuarsi per il tramite dell'Unione dei Comuni Terre della pianura con sede in Savigliano (CN) in qualità di Centrale Unica di Committenza.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di provvedere, determinata dalla necessità di procedere con i successivi adempimenti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

#### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00.

\* \* \* \* \*

Deliberazione di Giunta Comunale n. 120/2026 del 02/07/2026.

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
D.SSA GIOVINE ROBERTA ROSA\*

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. GIULIO CATTI\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate